ಕ್ಷಮ್ಮ.

Canol.

31/2011 125

# REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Recentration CORTE D' APPELLO DI CATANZARO

### SEZIONE I^ CIVILE

doft.

**BRUNO ARCURI** 

presiedente

dott.ssa

ANTONELLA E. RIZZO

consigliere

dott

VINCENZO DI PEDE

consigliere relatore

ha deliberato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile di 2° grado iscritta al n° 1807/2006 ruolo generale affari civili contenziosi, intrapresa da:

rappresentata e difesa dagli avv.ti Rambe Rambe Gara Para Salaba – APPELLANTE PRINCIPALE nonché APPELLATO INCIDENTALE

#### CONTRO


, rappr<del>esenta</del>to e difeso dall'avv. Li TO PRINCIPALE NONCHÉ AP Tribudale di Rossano Sezione Stralcio n. 523 del GETTO: appello*l*avverso sentenza del 24.7.2006 – risarcimento danni - causa/assoggettata al rito antecedente alla novella ex lege 353/1990 ("vecchio rito") ESSO ITALIANA NCLUSIONI: per l' <u>k.2007)</u>: "... ad liqtegrale *p*fo*fml*a|dali' ilmpughalia centehza dom<del>anda</del> ...; 2) per l' effetto, tenuto conto di quanto comsposto dalla El osseguio alla sentenza impugnata nelle more del giudizio di appello, condannare il sig. alla restituzione di tutte le somme percepite al detto titolo, sia titolo di sorte per l' importo di € 226,820,07 sia a titolo di spese legali per l' importo di € 21.462,81; rigettare i' avverso appello incidentale ..."; per l' APPELLATO B (v. comparsa di risposta a firma avv. G. F. "... 1)rigettare l' appello principale ...; in accoglimento dell' appello incidentale; 2) dichiarare che l' inquinamento della falda acquifera sottostante il terreno di proprietà Barran... o comunque l' inquinamento del pozzo ivi esistente è stato causato delle infiltrazioni dei carburanti fuoriusciti dalle cisteme e dagli impianti della stazione di servizio della spa E ... al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal Boccuti condannare la 🕮 ...; 4) liquidare i danni nella misura di € 68.176,00 come da c.t.u. o comunque nella misura

#### LEATTI

maggiore o minore ... di giustizia, in via equitativa ...; 5) condannare la 🖼

al pagamento delle spese ... con distrazione ..."

Con atto di citazione notificato il 10.7.1991, Bella Carta Per conveniva in gludizio la Elementati dei per essere risarcito dei danni riportati da un suo fondo sito in Carta Per cita (in catasto al foglio particella dei), ove era in corso di ultimazione un albergo ristorante, con terreno circostante adibito ad orto e giardino. L' attore



10

deduceva: che il proprio fondo confina con quello ove è sita una stazione di servizio con serbatoi di carburante interrati; di essersi recentemente avveduto di un lento e continuo degrado delle colture del proprio fondo, del deterioramento dell' impianto idrico dell' albergo-ristorante e dell' inquinamento di un pozzo di acqua potabile sempre sito sul proprio fondo; di aver appurato che, "qualche anno addietro", vi era stata un fuoriuscita di circa 20.000 litri carburante dalle cisterne della stazione di servizio, a cagione dell' usura della stesse; di aver fatto eseguire nel' luglio 1990 le analisi dell' acqua del pozzo e di averne constatato l' effettiva contaminazione da idrocarburi. Chiedeva, pertanto, che, previo accertamento della responsabilità della società convenuta in ordine all' inquinamento della falda e alla contaminazione delle colture, la società medesima fosse condannata a risarcire i danni nella somma da quantificare in corso di causa.

La Barrando spa si costituiva in giudizio e, pur ammettendo che nel 1984 si era verificata una fuoriuscita di carburante da un cisterna di 10 metri cubi, negava tuttavia l' esistenza dei danni lamentati dall' attore.

All' esito dell' istruttoria - audizione dei testi e espletamento di ben tre cc.tt.uu. - con sentenza n. 523/2006 il Tribunale di Rossano Sezione Stralcio decideva la causa come segue: "1) dichiara che i/ inquinamente della falda acquifera cottostante il ferreno di proprietà 84 o comundue, il inquiriamento del pozzo ivi esistente è stato bausato dalle dei carburanti fuoriusciti dalle cilsterne e\dagli\impianti della stazione di|servizio Infiltrazioni. della spa; 2) condama la spa ES . al histarcimento dei danni 3) liquida detti danki nella misura bil €,50,00,0,00,\somma equitativamente\ determinata, olthe hivaluhazione monellaria e interesti legali del giulgris 1984, epoca dell' accertamento della foratura del serbatoio; 4) condanna la E e per esso degli avv.ti Game Fame Bam Dama distrattari, delle spese e competenze di giudizio ...". Il Tribunale riteneva dimostrata – anzi "pacifica" – che vi fosse stata la contaminazione della falda acquifera sottostante il terreno dell' attore a

La Bennando s.u.r.l. – nella quale si è *medio tempore* trasformata la Esparante sparante la proposto appello alla sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) il giudice a quo ha deciso *ultra petita*, in quanto ha accertato la contaminazione del pozzo, senza che tale accertamento gli fosse stato richiesto; 2) il giudice medesimo ha affermato l' esistenza dell' inquinamento della falda e del pozzo, senza che la co.tt.uu. espletate avessero riscontrato tale contaminazione. La società appellante, pertanto, ha chiesto che la sentenza impugnata fosse interamente riformata e, quindi, fosse rigettata la domanda risarcitoria del

cagione della fuoriuscita di carburante dalla stazione E

risarcimento in via equitativa nel predetto importo di € 50.000.00.

Beneti General Remainha resistito all' appello e, in via incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza lamentando che il primo giudice avesse liquidato per difetto i danni, in quanto aveva quantificato i medesimi nella misura di € 50.000,00 e non in quella maggiore di € 68.176,00 risultante dalla c.t.u. del dott. Centrale

dv

Con nota depositata il 15.2.2007, la Establia chiesto altresì al restituzione delle somme (vedi epigrafe) versate alla controparte ed al suoi procuratori antistatari, in esecuzione della sentenza di primo grado.

La causa è stata assunta in decisione all' udienza collegiale del 16.11.2010.

## LE RAGIONI DELLE DECISIONE

In rito, va preliminarmente disattesa l'eccezione della Esse secondo cui il Tribunale à quo avrebbe accertato ultra petita la contaminazione del pozzo laddove l'attore aveva dedotto la sola contaminazione della falda. L'eccezione è priva di pregio, in quanto: 1) nella precisazione delle conclusioni l'attore aveva espressamente chiesto che si dichiarasse la contaminazione del pozzo (udienza 13.2.2006); 2) la contaminazione del pozzo è, verosimilmente, una conseguenza della contaminazione della falda.

Nel merito, l'appello principale deve essere accoito.

E' un dato pacifico che, nel giugno del 1984, si è verificata la fuoriuscita di 20.000 litri di carburante da un serbatoio usurato della stazione di servizio Esta al Km. 314 della SS <del>106</del>, in un fondo confinante ce<del>n qu</del>ello dell' attore B**ernalli** vedi comparsa di risposta della nel primo grado; yedi anche deposizioni del testi attorei Ni to e Ai Sul punto della conseguente contaminazione del terreno del Be primo giudice ha Induinamento della faida abquifera sottostante il esposto che "è risultato pacifico che l' sond stati causati terreno di proprietà di Re oncipé i danni subiti ... G4 dalle Infiltrazioni dei campuranti fuorilisciti dalle cisteline o corhundue\provenienti degli : in tal senso, infatti, el sono impianti della stazione di ser<del>vizio</del> della spa E

espressi i testimoni escussi nonché i consulenti tecnici d' ufficio" (pagina 5 della sentenza). In verità, le risultanze istruttorie non sono affatto univoche in ordine al fatto che dalla detta dispersione di carburante sia derivata la contaminazione del fondo, con sottostante falda, del Beaution Quel che vi è di certo è che sia i campioni di acqua, prelevati nel pozzo sito nel fondo, dal tecnico incaricato dall' attore prima dell' inizio della causa (v. nota Bene documento 5 prodotto in 1º grado dal Elizabesia quelli prelevati successivamente dagli ausiliari dei vari cc.tt.uu. incaricati (vedi relazione della stazione sperimentale per i combustibili di S. Donato Milanese del 24.10.1994, allegata alla relazione del c.t.u. dott. Description del 15,11,1994; vedi relazione del c.t.u. G 28.10.2005, ove si fa riferimento ad un ulteriore analisi eseguita dal laboratorio "C hanno rilevato la presenza di benzina. Tuttavia, sui campioni prelevati nel 1994 è stata constatata la presenza, pressoché inalterata, di alcuni componenti chimici di cui ci si sarebbe aspettata la degradazione in ragione del notevole lasso di tempo passato dallo sversamento (10 anni). L' anomalia di tale dato è stata giustificata dal c.t.u. Describe con la formulazione di due ipotesti alternative: che la consistenza argillosa del terreno (vedì pagina 11 della relazione 15.11.1994) abbia creato una sorta di serbatoio naturale che ha conservato integre le proprietà della benzina; che nel pozzo sia stata versata benzina nell' imminenza dell' effettuazione del prelievo dei campioni (vedi pagine 5 e 6 del supplemento di c.t.u. del litta del 6.4.1996). Senonché, la prima ipotesi appare di dubbia plausibilità



r : .

pratica, in quanto l'apertura del pozzo verso la superficie e la stessa porosità del terreno che ha consentito l'infiltrazione della benzina nella cavità ove si raccoglie l'acqua avrebbero dovuto innescare la degradazione dei componenti chimici in questione.

Un accertamento più approfondito è stato tentato dai cc.tt.uu. dott. agronomo SantiFigurative La La Successivamente nominati dal primo gludice. Questi hanno
richiesto al Barradi attivare la pompa di aspirazione del pozzo e di far defluire l' acqua
onde poter prelevare campioni più significativi ed ottenere esami più attendibili. Hanno
anche richiesto all' attore la documentazione tecnica relativa alla trivellazione del pozzo al
fine di meglio conoscere le caratteristiche del medesimo e la natura del terreno negli strati
profondi. Senonché, il Boccuti non ha inteso collaborare in tal senso e i predetti cc.tt.uu. non
hanno potuto fornire alcun responso ulteriore a quello già fornito a suo tempo dal primo
c.t.u., dott. Descriptione depositata il 18.6.1999).

Di nessuna utilità al riguardo è, infine, l' ultima c.t.u. eseguita in 1° grado, demandata al dott. comm. Questa si è limitata a disporre un nuovo esame sulle caratteristiche dell' acqua del pozzo (esame che ha confermato la sua contaminazione da benzina) e a computare il presumibile danno derivante dalla mancata utilizzazione del pozzo (elazione depositata il 31.10.2005).

mall' esame dell' intero materiale istruttorio acquisito nei corso del giudizio di 1º grado, duindi, non emergono elementi certi della contaminazione del pozzo o comunque della falda e, in generale, del fondo del Barra duale effetto dello eversamento della berizina dalla stazione en elementi certi della della di stazione elementi certi della della di processo di risposta). Tuttavia, alla luce dell' esigenza sempre più avvertita - di assicurare al processo una durata ragionevole (art. 111 comma 2

Costituzione; art. 6 Convenzione E.D.U.; legge n. 89/2001), deve escludersi che possa disporsi, in sede di gravame, una c.t.u. percipiente il cui espletamento sia stato di fatto impedito in primo grado dalla parte interessata.


Ne conseguono la fondatezza dell' appello principale e il rigetto della domanda risarcitoria del Barricon conseguente assorbimento dell' appello incidentale.

All' integrate riforma della sentenza impugnata segue l' accoglimento della richiesta di restituzione delle somme versate dalla E@a@ain ossequio alla sentenza di 1° grado (€ 226.820,07 per il risarcimento + € 21.462,81 per le spese legali). Tall somme vanno maggiorate degli interessi legali maturati dalla data della domanda di restituzione e cioè dal 15.2.2007, data di deposito della nota di controdeduzioni della difesa della Baran, con la quale la domanda è stata avanzata per la prima volta.

La complessità istruttoria connotante il giudizio e l'incertezza in ordine all'effettiva coincidenza tra verità processuale e verità storica consigliano l'integrale compensazione delle spese di lite.

# PQM

la Corte d' Appello, l^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull' appello principale proposto da Barrana srl nei confronti di Barrana Garrana Romana nonché



17

sull' appello incidentale proposto dai secondo nei confronti del primo, avverso la sentenza del Tribunale di Rossano Sezione Stralcio n. 523/2006, così provvede:

- accoglie l' appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria di Barrano Carano R
- dichiara assorbito l'appello incidentale;
- condanna B G F F alla alla restituzione in favore della E della somma di € (226.820,07 per il risarcimento + € 21.462,81 per le spese legali) = € 248.282,88, oltre interessi legali dal 15.2.2007;
- compensa le spese dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.1.2011

